



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

I) PREMESSE. L'EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA.

La mediazione, quale adempimento preliminare ad un giudizio civile costituisce un importante elemento ai fini dell'efficienza di un sistema giudiziario.

Trattasi di fasi procedurali sviluppate già da anni in altri paesi e che hanno saputo dare buoni frutti.

La Confederazione Giudici di Pace ha espresso riserve sulla mediazione, ma non sul ricorso a tale istituto in quanto tale bensì sulle modalità con cui è stata costruita dal legislatore.

1) I costi della mediazione ed il processo avanti il Giudice di Pace.

Un primo appunto è dato dai costi elevati della procedura che se possono non rilevare per i crediti d'importo elevato, quale quelli di



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

competenza del Tribunale possono incidere in modo rilevante per quelli di minore entità, di competenza del Giudice di Pace (fino ad Euro 5.000,00) con l'effetto, non di bloccare la domanda di giustizia (in quanto in un momento di crisi nessuno può permettersi il lusso di abbandonare un credito di tale importo), ma di rendere impossibile, in caso di esito negativo della mediazione, una conciliazione in sede giudiziaria stante l'aumento della pretesa vantata dall'attore il quale assommerebbe oltre al proprio credito, le spese sostenute per la mediazione.

2) Il procedimento di omologa del Presidente del Tribunale.

Ulteriore aspetto di inefficienza del sistema è quello di prevedere alla prima parte comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53), l'omologa del Presidente del Tribunale quale condizione di efficacia del verbale di accordo.

Sul punto si ritiene necessario un provvedimento giudiziario per rendere vincolante il verbale di mediazione e far sì che tale procedura non sia inutiliter data, ma la decisione di prevedere un successivo procedimento giudiziale di omologa non fa altro che creare inefficienza al sistema gravando le Presidenze dei Tribunali di ulteriori adempimenti.

Tale previsione è quanto mai negativa in questo momento in cui gli Uffici Circondariali dei Tribunali vengono gravati di un ulteriore aumento di carico di lavoro dovuto dalla soppressione delle sedi distaccate dei Tribunali.

Questa previsione normativa ha quindi l'effetto di far venir meno il



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

beneficio provocato al sistema dalla mediazione, facendo tornare nuovamente al Tribunale procedimenti e rischiando così di creare un blocco proprio in fase di conclusione del procedimento.

II) LA PROPOSTA DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE: IL GIUDICE DI PACE QUALE GIUDICE COMPETENTE PER L'OMOLOGA DEL VERBALE DI ACCORDO.

1) La mediazione sulle materie riservate dall'art. 7 c.p.p. alla competenza del giudice di Pace.

Si ritiene necessario per le materie di competenza del Giudice di Pace di un ripensamento da parte del legislatore nel senso di ridurre notevolmente i costi della mediazione o, in alternativa, ove ciò non fosse possibile prevedere per le materie di competenza del Giudice di Pace la possibilità di adire, in via esclusiva o concorsuale, la procedura, più economica di cui all'art. 322 c.p.p., ossia la conciliazione in sede stragiudiziale presso il Giudice di Pace.

2) La mediazione sulle materie di competenza del Tribunale.

Per quanto attiene al procedimento di omologa sulle materie di competenza del Tribunale ad avviso di chi scrive è al momento possibile utilizzare la speciale procedura di cui all'art. 322 c.p.p. per dare efficacia esecutiva al verbale di accordo.

In primo luogo il primo comma non esclude tale possibilità



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

limitandosi unicamente a disciplinare il procedimento di omologa senza prevedere alcuna esclusività al riguardo.

Secondariamente l'art. 322 c.p.p. non è stato abrogato dal legislatore il quale ha pertanto consentito di avvalersi di un giudizio.

Infine si ricorda che il Giudice di Pace è il giudice *ex lege* competente sulla mediazione, con la conseguenza che per le materie che rientrano nella competenza di questo giudice il verbale di conciliazione che verrà redatto costituirà titolo esecutivo (art. 322 co. 2 c.p.p.), mentre per quelle di competenza del Tribunale avrà valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio (art. 322 co. 3 c.p.).

3) I benefici in termini di minori costi e maggiore rapidità per l'utenza.

L'utilizzo della procedura di cui all'art. 322 c.p.p. consentirebbe una riduzione di costi, con i medesimi effetti rispetto a quelli del procedimento di omologa presso il Tribunale.

Inoltre garantirebbe una maggiore rapidità nelle decisioni accompagnata da un rapido contraddittorio in sede stragiudiziale con il magistrato.

4) I benefici in termini di efficienza ed efficacia per i Tribunali.

Un primo beneficio immediato è quello di liberare i Tribunali da un numero rilevante di procedimenti.

Un tale spostamento di competenza sarebbe quanto mai necessario in questo momento, soprattutto in vista delle soppressioni delle sedi



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

distaccate dei Tribunali con conseguente accentramento ed aumento del lavoro per i Tribunali Circondariali.

L'“impatto” dei fascicoli su tali uffici giudiziari sarebbe notevolmente alleggerito, con vantaggi obiettivi in termini di efficienza ed efficacia dell'azione giudiziaria, qualora si potesse contare sull'utilizzo degli Uffici del Giudice di Pace per rendere esecutivi di verbali di accordo.

5) La realizzabilità del progetto alla luce del contenzioso attuale degli Uffici del Giudice di Pace.

Gli Uffici del Giudice di Pace in grado di rispondere al carico di lavoro cui verrebbero gravati.

Al momento, soprattutto a seguito della benefica riduzione dei procedimenti in materia di opposizione a sanzioni amministrative (determinato con l'introduzione del contributo unificato), in alcuni uffici il carico di lavoro è sceso del 70%.

Ad oggi la situazione è, infatti, questa: gli Uffici del Tribunale sono gravati di procedimenti, in modo tale da non consentire un rapido svolgimento dei processi, mentre gli Uffici del Giudice di Pace (nati invece per essere di ausilio a tali uffici), lavorano a metà regime, se non ad un quarto delle loro effettive possibilità.

6) Le ragioni sistematiche per l'attribuzione al Giudice di Pace della competenza in via esclusiva dell'emissione del provvedimento di omologa.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

In primo luogo il giudice di pace per legge (art. 322 c.p.p.), è competente in via esclusiva per la conciliazione in sede non contenziosa.

Secondariamente è importante considerare la necessità di rendere operativi i Tribunali ordinari proprio in vista del "Tribunale delle imprese" istituito con Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 [testo coordinato con DL 24.1.2012 n.1 (conv. con modifiche con L.24.3.2012 n. 27)].

Alla luce di tali provvedimenti legislativi è necessario avere una diversa visione della suddivisione delle competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale, non più basata sul principio della competenza per valore, bensì per materia.

Proprio in considerazione della vocazione territoriale del Giudice di Pace questi dovrà occuparsi delle materie che più interessano i cittadini, quali, il condominio, i crediti delle famiglie e delle piccole imprenditorialità (fino ad Euro 20.000,00) e di tutte quelle procedure che in altri stati non sono di competenza del Tribunale (ad esempio il procedimento monitorio ed il procedimento di esecuzione mobiliare).

Una simile ripartizione di competenza consentirebbe un recupero di efficienza dovuto ad una maggiore specializzazione per materia con il risultato di rendere il Tribunale operativo per le questioni di diritto commerciale, che investono le imprese ed i crediti di elevata rilevanza economica ed il Giudice di Pace specializzato su quelle materie più propriamente di diritto civile e per quei procedimenti che si caratterizzano per un più pregnante aspetto amministrativo, rispetto a quello giudiziario (ad esempio le esecuzioni mobiliari) e soprattutto la



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

conciliazione.

7) Le modifiche legislative proposte.

Il comma 1 dell'articolo 12 del D.lgs. 28 del 04,03,2010 è sostituito dal seguente *“Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 322 c.p.c. e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione”*.

Al comma 2 dell'articolo 322 c.p.p. le parole *“Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace”* sono soppresse.

Il comma 3 dell'articolo 322 c.p.p. è abrogato.

Avv. Massimo Libri

Avv. Stefania Trincanato